

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022

GESTORE A&T 2000 S.P.A.

- PARTE PRIMA -

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO 1.

LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.

**1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.**

A) Nell'art. 30, [d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#)<sup>1</sup> è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

<sup>1</sup> Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate - secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR - sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: *«rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»*.

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire *«ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza»*, con l'ulteriore precisazione *«in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte»* (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, [Atto del Governo 003](#)).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella [legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118](#), che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché *«tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021»* (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in [www.italiadomani.gov.it](http://www.italiadomani.gov.it)).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli *«enti competenti»*, (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche *«gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento»*.

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla [l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5](#) quale *«Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»* (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla

relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

### **1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.**

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

### **1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.**

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices» (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica> ).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

### **1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.**

A) La [legge regionale n. 5 del 2016](#), istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «ordinamento degli enti locali» e potestà legislativa concorrente nella materia «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «istituita a far data dal 1° gennaio 2017» ed è divenuta «operativa» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «ente pubblico economico» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art.

4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità è «*economico-patrimoniale*», sicchè l'AUSIR «*tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili*» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «*partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale*», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Tegli Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consultazioni d'ambito per il servizio idrico integrato - di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «*funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato: art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione "all'ente", bensì di una partecipazione "nell'ente" da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) «*mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell'Ente*» (l'Assemblea regionale d'Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) «*mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi*» ulteriori dell'AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell'AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell'AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d'Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall'Assemblea regionale d'Ambito).

A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l'Assemblea regionale d'Ambito, che «*svolge le funzioni (dell'AUSIR) con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale*» (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L'Assemblea regionale d'Ambito è costituita da «*venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani*», nonché dai «*sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT (che) sono membri di diritto*». Per il servizio idrico integrato l'Assemblea regionale «*è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto*» (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell'AUSIR è nominato nel suo seno dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 *bis*, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è *«composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»*; *«con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»*; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata *«la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile»* dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita *«struttura tecnico operativa»* (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui *«i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente»* (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

\*\*\*

- PARTE SECONDA -

**SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

**CAPITOLO 1.**

**L'INQUADRAMENTO NORMATIVO**

**DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI:**

**ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.**

**1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.**

A) Nel [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) (art. 183, co. 1, lett. n) si definisce la gestione dei rifiuti come «*la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari*», non costituendo invece «*attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati*».

Definita ciascuna di queste attività, poi, la gestione integrata dei rifiuti è intesa come «*il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*» (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, co. 1, lett. ll).

Secondo la stessa legislazione statale, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di «*ambiti territoriali ottimali*», definiti dalle Regioni, alle quali inoltre è «*demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*» urbani (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 200, co. 1, e art. 201, co. 1).

B) Successivamente, abolite le Autorità d'ambito (cfr. art. 2, co. 186 *bis*, [l. 23 dicembre 2009, n. 191](#)), con l'art. 3 *bis*, [d.l. 13 agosto 2011, n. 138](#) si è confermata e anzi rafforzata la scelta di attribuire alle Regioni la definizione del «*perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi*» (co. 1).

Si è inoltre stabilito che «*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza*

*economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati (dalle Regioni) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente» (co. 1 bis), con significative regole pure sugli affidamenti (cfr. anche co. 2 e s.).*

Tutte queste disposizioni e «*le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*» - secondo il medesimo art. 3 bis, d.l. n. 138 del 2011 (cfr. co. 6 bis) - si dovevano intendere «*riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani*», sicché il relativo servizio era per questa via ricondotto definitivamente nell'alveo di tale tipologia di servizi pubblici (e dunque della relativa disciplina).

C) Qualche anno dopo il legislatore statale ([l. 27 dicembre 2017, n. 205](#), art. 1, co. 527°) ha attribuito all'ARERA per l'intero territorio nazionale anche alcune rilevanti funzioni in materia di rifiuti, fra cui spiccano, per quanto si dirà in seguito:

- quella di predisporre e aggiornare periodicamente il «*metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"*» (cfr. lett. f);
- quella di «*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*» (cfr. lett. h);
- quella di «*definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché' vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi*» (cfr. lett. b).

D) Si è giunti infine al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).



### 1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, come già accennato, anche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vale la l.r. n. 5 del 2016, con cui fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico, che è l'intero territorio della Regione.

B) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

### 1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, il Piano d'ambito dell'AUSIR; il Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2) di ARERA per il periodo regolatorio 2022-2025 e la predisposizione tariffaria dell'AUSIR per il 2022; il ruolo dei Comuni nella determinazione della TARI.

A) Con deliberazione 10 dicembre 2019, n. 52 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR – all'esito di un complesso procedimento in cui furono coinvolte la Regione e le quattro Assemblee locali dell'AUSIR – approvò il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il documento, come stabilito dall'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, fu predisposto in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con i contenuti previsti dall'art. 203, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, vale a dire:

- a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
- d) il piano economico-finanziario.

B) Con [deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif](#), l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Partendo dall'esperienza dell'applicazione del MTR per la redazione dei piani economico-finanziari 2020 e 2021, con questa deliberazione l'ARERA ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina regolatoria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tra cui merita evidenziare:

- **la regolazione quadriennale**, in base alla quale l'applicazione del MTR-2 già nel corso del 2022 ha prodotto i piani economico-finanziari di ciascuna delle quattro annualità del secondo periodo regolatorio 2022-2025; in base all'art. 8 della deliberazione, peraltro, tali prospetti sono sottoposti ad aggiornamento obbligatorio al termine del primo biennio (aggiornamento PEF 2024-2025) e in qualsiasi momento del periodo regolatorio «*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano (...) con procedura partecipata dal gestore*» (cd. aggiornamento "infra-periodo");
- l'individuazione degli **impianti di chiusura del ciclo** e i criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli stessi.

Nel complesso il MTR-2 ha confermato l'impianto generale del precedente MTR impiegato per la regolazione tariffaria 2020-2021, ovvero:

- definizione di un perimetro (della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati) uniforme per l'intero territorio nazionale, articolato in n. 5 categorie, che sono raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale, gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, trattamento e recupero dei rifiuti, trattamento e smaltimento dei rifiuti, con la precisazione che ogni valutazione relativa agli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani viene mantenuta in capo alle Amministrazioni comunali;
- definizione di un criterio uniforme per la determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento dell'anno "a", basato sull'elaborazione mediante precisi algoritmi di calcolo dei dati consuntivi di gestione dell'anno "a-2"; in particolare, trattandosi di un metodo finalizzato alla predisposizione dei PEF quadriennali 2022-2025, l'art. 7 MTR-2 stabilisce che *«i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: a) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; b) per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile...»*; se sono assenti i dati contabili 2021, quindi, anche i PEF degli anni successivi al primo (2023-2024-2025) devono essere elaborati sulla scorta dei costi efficienti 2020, rinviando all'aggiornamento biennale il riallineamento delle componenti di costo ai *«dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)»*;
- applicazione di un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (cd. *price-cap*), ovvero di un tetto di incremento rispetto al PEF dell'anno precedente basato su una combinazione di fattori che tengono in considerazione sia la dinamica inflazionaria, sia il riconoscimento dei margini finanziari per il raggiungimento di *target* migliorativi della gestione a beneficio dell'ambiente e dell'utenza finale, sia della necessità di assorbire gli effetti del d.lgs. n. 116 del 2020 (modifiche in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e possibilità di conferimento delle stessa al di fuori del servizio pubblico);
- suddivisione delle competenze tra i soggetti che intervengono nel procedimento di approvazione dei PEF e dei corrispettivi.

Per quest'ultimo aspetto l'art. 7 della deliberazione ARERA fa la seguente distinzione di soggetti e di competenze:

- **il Gestore del servizio** (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oppure i singoli servizi che lo compongono, inclusi dunque i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per

il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3): (a) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; (b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; (c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- **L'Ente territorialmente competente** (nella Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *«la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario»* (co. 7.4), di assumere *«le pertinenti determinazioni»* e di *«trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025»* (co. 7.5); laddove risultino operativi su un medesimo ambito tariffario più gestori (inclusi i Comuni che gestiscono in economia) compete sempre all'AUSIR - ai sensi dell'art. 29.1 del MTR-2 - acquisire da ciascuno la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF quadriennale di ciascun ambito tariffario;
- **la stessa ARERA**, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7).

Bisogna segnalare che - ai sensi dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA - i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari validati dall'Ente Territorialmente Competente (AUSIR) costituiscono i prezzi massimi del servizio che fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA possono essere applicati agli utenti dei servizi.

C) Infatti spetta a ciascun Comune predisporre e approvare la tariffa per il suo territorio in ragione del piano economico-finanziario e dei prezzi massimi in esso contenuti: per il Friuli-Venezia Giulia è stabilito che *«le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore»* (l.r. n. 5 del 2016, art. 22, co. 1°). Pertanto, così come nelle altre Regioni, anche in Friuli-Venezia Giulia i Comuni approvano i corrispettivi a carico dell'utenza, cioè la TARI oppure la tariffa cd. corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668, [l. 27 dicembre 2013, n. 147](#).

Più spesso è il Comune ad approvare la TARI e a riscuoterla, ma nella Regione Friuli-Venezia Giulia da tempo esistono anche (e stanno aumentando) Comuni che hanno optato per la tariffa

corrispettiva che – secondo l'indicata disposizione statale del 2013 - è «*in luogo della TARI*» ed è «*applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*», anziché dal Comune.

D) Di seguito si riepilogano i provvedimenti di validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 assunti dall'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363 del 2021. Il bacino di gestione interessato da ciascun provvedimento è identificato mediante il nominativo della Società affidataria del servizio:

Provvedimento di validazione del PEF 2022  
ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i.

Bacino di gestione	
AcegasApsAmga S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 29/22 dd 28.04.2022
SNUA S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 30/22 dd 28.04.2022
A&T 2000 S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 33/22 dd 17.05.2022
Ambiente Servizi S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 34/22 dd 17.05.2022
GEA S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 35/22 dd 17.05.2022
NET S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 37/22 dd 17.05.2022
MTF S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 39/22 dd 26.05.2022
Isontina Ambiente S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 41/22 dd 26.05.2022

E) Viste le novità e la complessità del nuovo Metodo MTR-2, nonché la sua applicazione nell'intero territorio nazionale (dunque per un numero elevatissimo di bacini tariffari), con riferimento al Friuli-Venezia Giulia l'ARERA è riuscita sinora ad approvare la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (periodo 2022-2025) per il solo territorio del Comune di Trieste, capoluogo di Regione ([deliberazione 14 febbraio 2023, n. 52/2023/R/rif.](#)).

**1.4. I livelli quali-quantitativi del servizio e il raggiungimento degli obiettivi di piano; il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA e le Carte della qualità del servizio.**

A) Nel 2022 l'ARERA ha completato anche la regolazione della qualità tecnica e contrattuale, aggiungendo alla complessiva disciplina del servizio un importante tassello, alla cui attuazione è chiamata l'AUSIR, ponendo anche le basi per svolgere nel futuro una dettagliata ricognizione e schedatura delle modalità di erogazione del servizio adottate in ciascun territorio comunale, così di fatto superando la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, con cui era stato approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si poneva l'obiettivo di agevolare il procedimento di standardizzazione dell'offerta, nel rispetto delle specificità e delle prerogative di ciascuna realtà

locale.

Infatti l'ARERA con [deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif](#) ha approvato la nuova "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", in particolare il cd. Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi *standard* generali differenziati per schemi regolatori (v. immagine seguente), individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Fonte: del. ARERA n. 15/2022/R/rif, Allegato A, art. 3.1.

In particolare, bisogna segnalare le seguenti disposizioni generali perché esse illustrano alcuni tratti fondamentali del nuovo assetto dato alla regolazione della qualità tecnica e contrattuale:

- «il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023» (art. 1, co. 2);
- «sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel (...) TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo» (art. 2, co. 1, TQRIF);
- «qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta

*domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X» (art. 2, co. 2, TQRIF);*

- *«in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti» (art. 2, co. 4, TQRIF);*
- *«l'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza» (art. 5, co. 1, TQRIF);*
- *«la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente» (art. 5, co. 2, TQRIF).*

B) A seguito della nuova deliberazione ARERA, anzitutto l'AUSIR ha comunicato a tutti i Gestori e Comuni dell'Ambito territoriale ottimale regionale, ai sensi dell'art. 2.2 della stessa deliberazione ARERA, l'intenzione di non introdurre gli *standard* qualitativi ulteriori rispetto a quelli «*minimi previsti dal TQRIF, fatto salvo il mantenimento di quelli migliorativi e/o ulteriori già eventualmente previsti nei contratti di servizio in essere*».

Poi con deliberazione 15 marzo 2022, n. 23 l'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR ha individuato il posizionamento delle 215 gestioni regionali nella matrice degli schemi regolatori sopra riportata e ha assunto per tutte le gestioni il livello qualitativo minimo, intendendo in tal modo procedere a una progressiva applicazione dei vincoli qualitativi imposti da ARERA e a una graduale implementazione dei connessi costi operativi e di investimento nei PEF (e, di riflesso, nella TARI/tariffa applicata agli utenti).

A giugno 2022 l'AUSIR ha avviato un tavolo tecnico per la definizione dello schema unico regionale

della Carta della qualità di cui all'art. 5 TQRIF, al quale hanno preso parte tutti gli attuali Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nell'ambito ottimale ex art. 3 l.r. n. 5 del 2016.

All'esito dei numerosi incontri del tavolo tecnico, l'AUSIR e i Gestori hanno condiviso un possibile schema tipo della Carta della qualità da replicare sull'intero territorio regionale, che si articola in: (1) un documento principale denominato "*Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", contenente i principi generali e gli *standard* qualitativi applicabili all'intero bacino di gestione di ciascuna Società; (2) alcuni allegati tecnici di dettaglio, ai quali è rimandata la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio in ciascun bacino tariffario.

In sede di compilazione degli allegati tecnici, è stato chiesto ai Gestori di interfacciarsi con i rispettivi uffici comunali al fine di prevedere nelle Carte anche la disciplina relativa ai servizi svolti in economia dagli Enti locali.


C) Oggi sono in via di conclusione tutti i procedimenti di approvazione delle 215 Carte della qualità come sopra redatte, sicché nella prossima Relazione annuale si potrà eventualmente illustrare il seguito di tale vicenda di regolazione.

\*\*\*

## CAPITOLO 2.

**L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.****2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia).**

A) Dal 2019 al 2021 l'AUSIR ha realizzato una complessiva riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero Ambito Territoriale Ottimale Regionale attraverso affidamenti o riconoscimenti delle gestioni esistenti, come illustrato nella cartina seguente.



Al 31 dicembre 2022:

- la riorganizzazione del servizio con i nuovi affidamenti era già a regime per n. 188 Comuni della Regione con scadenza al 1° gennaio 2035;
- per i n. 21 Comuni del bacino di SNUA S.r.l. la gestione del servizio è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 nelle more della conclusione del procedimento relativo all'acquisizione da parte dei Comuni interessati della partecipazione in una delle due Società affidatarie del servizio nella ex-Provincia di Pordenone (Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A.);




# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

- per i restanti 6 Comuni (costituenti la ex-Provincia di Trieste) le gestioni in essere prima dell'operatività dell'AUSIR permangono fino alla loro naturale scadenza.


B) Le due cartine seguenti rappresentano i Gestori, i territori gestiti e le forme di affidamento.



# AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

C) L'attività prodotta negli anni di operatività dell'AUSIR ha favorito il progressivo riallineamento delle scadenze delle gestioni, come risulta dal confronto delle rappresentazioni seguenti: al 31 dicembre 2022 si discostavano dalla scadenza del 1° gennaio 2035 i soli Comuni del bacino di gestione di SNUA S.r.l. e i 6 Comuni della ex-Provincia di Trieste.



**2.2. Aspetti dimensionali delle gestioni nell'Ambito unico regionale. In particolare, gli abitanti e i Comuni serviti; l'estensione territoriale e la suddivisione per zone altimetriche; i PEF validati; la raccolta differenziata.**

A) Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti operanti nell'Ambito regionale, la tabella riepilogativa di seguito riportata indica al 2022 i dati relativi agli 8 bacini di gestione, evidenziando per ciascuno la popolazione residente, il numero di Comuni serviti dal medesimo Gestore e l'estensione superficiale dell'area servita:

Bacino di gestione [Gestore principale]	Abitanti residenti (*)	Comuni serviti	kmq
A&T 2000 S.p.A.	230.144	78,5 (**)	2.931,64
AcegasApsAmga S.p.A.	199.015	1	85,10
Ambiente Servizi S.p.A.	172.404	23	809,36
GEA S.p.A.	92.171	6	253,01
Isontina Ambiente S.r.l.	149.108	28	564,72
MTF S.r.l.	6.833	1	15,71
NET S.p.A.	300.074	56,5 (**)	2.059,96
SNUA S.r.l.	44.898	21	1.212,99

(\*) Dati servizio demografico dell'Istat al 01.01.2022.

(\*\*) incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) In base alla suddivisione in zone altimetriche operata dall'ISTAT, sul territorio regionale si registra la seguente distribuzione:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
<b>Ambito unico regionale</b>					
<b>TOTALE</b>	60.951	193.160	228.833	711.703	Popolazione servita
	58	44	6	107	Comuni serviti

C) La tabella sotto riportata riassume l'ammontare dei PEF validati dall'AUSIR per il 2022 nell'intero Ambito unico regionale.

	Quota Gestore "principale" 2022 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - €	Totale 2022 - €	Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab. eq.
<b>Ambito unico regionale</b>				
<b>TOTALE</b>	149.711.137,35	28.217.838,20	177.928.975,54	1.239.810 (*) (**)

(\*) Per il bacino di gestione di MTF S.r.l. è stata considerata una popolazione equivalente di circa 42.000 ab, in coerenza con le valutazioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 allegata alla deliberazione di affidamento n. 37/2019.

(\*\*) Per l'ambito tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in coerenza con le valutazioni operate per Lignano Sabbiadoro.

D) La disciplina europea e quella statale in attuazione richiedono l'attivazione di gestioni accurate in materia di differenziazione, per favorire il conseguimento degli obiettivi vincolanti di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, garantendo sia un riciclaggio di elevata qualità, sia l'impiego di materie prime secondarie di qualità.

Con [decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 88](#) è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - Aggiornamento 2022, che prevede tra gli altri il seguente obiettivo per il Friuli-Venezia Giulia: «Op2. Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani e di promuovere l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione, l'obiettivo prevede che entro il 2027 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunga almeno il 75%, laddove l'articolo 3 della L.R. 34/2017 fissa, entro il 2024, il raggiungimento di almeno il 70%».

Relativamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (RD), il Piano d'Ambito fotografava la seguente condizione di partenza:

	% RD 2018	% RD obiettivo per il primo triennio
<b>SUB-AMBITO</b>		
Assemblea Occidentale	83%	88%
Assemblea Centrale	70%	85%
Assemblea Orientale goriziana	68%	81%
Assemblea Orientale triestina (escluso Trieste)	60%	80%
Città di Trieste	41%	48% (*)

(\*) Nelle more dell'aggiornamento triennale del piano, per il Comune di Trieste è stato assunto un target di raccolta differenziata per il 2022 pari al 48%, quale obiettivo intermedio nel percorso di adeguamento della gestione SRU ai vincoli europei (Direttiva UE 2018/852).

L'ARPA FVG nel suo sito raccoglie, bonifica e valida i principali dati annuali e semestrali su produzione e gestione dei rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato, anche suddiviso per Comune, ove i dati annuali sono certificati, mentre i dati semestrali sono raccolti e pubblicati al solo fine statistico (<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/>).

\*\*\*

## CAPITOLO 4.

## LA GESTIONE DI A&amp;T 2000 S.P.A.

**4.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di A&T 2000.**

A) Nel 2022 il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani condotto da A&T 2000 ha interessato i territori dei Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta terme, Artegna, Basiliano, Bertiole, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cavazzo Carnico, Cercivento, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor (per la sola parte dell'ex Comune di Rivignano), San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Taipana, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. La Società gestisce inoltre servizi in materia di rifiuti nel territorio del Comune di San Dorligo della Valle (TS).

B) L'affidamento e la gestione del servizio di A&T 2000 sono secondo il modello cd. *in house providing*.

Quanto al solo Comune di San Dorligo della Valle (TS), con deliberazione 2 ottobre 2019, n. 36 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR accertò che A&T 2000 possedeva «*i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016*» e dunque stabilì che tale Società potesse «*proseguire nelle gestioni ad essa affidate per i Comuni indicati nell'Allegato n. 1*», fra cui anche San Dorligo della Valle, «*fino alle naturali scadenze fissate nei relativi atti di affidamento e contratti*», indicati in tale Allegato: per San Dorligo della Valle tale scadenza naturale è il 31 dicembre 2030, mentre vale il Contratto di servizio 22 giugno 2018, reg. 1180/18.

Per tutti gli altri Comuni, invece, con la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 37, l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise: «1) di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»; 2) «di scegliere per tale ambito la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A.»; 3) «di affidare ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società», alle condizioni stabilite nella stessa deliberazione, fra cui «la

*durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035». L'Assemblea precisò anche che tale l'affidamento «nei territori dei Comuni i quali (all'epoca avevano) in corso una gestione a diverso titolo, in particolare quella dell'U.T.I. della Carnia per i relativi n. 28 Comuni, (avrebbe avuto) effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico e sempreché a quella data tali Comuni (fossero) soci di una di tali società e (fossero) rispettati tutti i vincoli per l'in house providing».*

A seguito di tale affidamento a regime dell'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il rapporto è regolato dal *Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*, stipulato il 15 maggio 2020 fra l'AUSIR e A&T 2000, dove è anche ripresa l'indicata scadenza del 1° gennaio 2035 (art. 5, co. 1). È stato poi stipulato fra le parti l'*addendum* contrattuale 7 giugno 2021, avente ad oggetto l'estensione dell'affidamento ad A&T 2000 S.p.A. del servizio anche per il territorio dei Comuni dell'ex U.T.I. Carnia, nel frattempo divenuti soci e a seguito della scadenza della gestione di tale U.T.I., secondo la deliberazione AUSIR n. 37 del 2019, come verificato anche dall'Assemblea regionale d'Ambito con deliberazione 27 maggio 2021, n. 24.

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è prevista anche un'apposita Convenzione fra i Comuni soci di A&T 2000, ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000.

C) Con riferimento al Gestore A&T 2000 si segnalano le seguenti ulteriori deliberazioni dell'AUSIR:

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 52, recante *“Approvazione del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 53, recante *“Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, recante *“Approvazione dello schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 24 giugno 2021, n. 28, recante *“Validazione dei piani economico-finanziari per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF - Bacino di gestione A&T 2000 S.p.A.”*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 17 maggio 2022, n. 33, recante *“Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. - Bacino di gestione A&T 2000*

S.p.A.”.

#### 4.2. I principali dati di A&T 2000 e della relativa gestione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Nel 2022 per il bacino di gestione di A&T 2000 gli abitanti residenti sono stati n. 230.144 (19,26%), l'estensione del territorio servito kmq 2.931,64 (36,96%), i Comuni serviti n. 79 (con la precisazione che di essi l'oggi unitario Comune di Rivignano Teor è gestito da A&T 2000 per la parte dell'ex Comune di Rivignano, mentre da NET S.p.A. per la parte dell'ex Comune di Teor).

La distribuzione per zone altimetriche è stata la seguente:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	45.896	61.067	5.693	117.488	Popolazione servita
	37	16	1	24,5 (*)	Comuni serviti

(\*) Incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) L'ammontare del PEF validato dall'AUSIR per il 2022 è stato:

	Quota Gestore 2022 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - €	Totale 2022 - €	Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab.
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	23.537.832,05	( <sup>1</sup> ) 3.779.782,42	( <sup>1</sup> ) 27.317.614,47	230.144 ( <sup>1</sup> )

(<sup>1</sup>) Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

C) I valori *pro capite* derivanti dagli importi validati nel bacino di gestione di A&T 2000 per l'anno 2022 unitamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (%RD) così come determinati da ARPA FVG per l'anno 2022, ponderati in virtù della popolazione residente, sono stati:

	Costo SRU pro-capite medio 2022 - €	Costo GESTORE pro-capite medio 2022 (netto IVA) - €	%RD medio ponderato 2022 fonte: ARPA FVG ( <sup>1</sup> ) - %	Popolazione servita - Ab.
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	118,70 (*)	102,27 (*)	79,64%	230.144 (*)

(<sup>1</sup>) Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.



Sotto il profilo della variazione annua, il prospetto qui di seguito consente il confronto tra gli importi validati dall'AUSIR nel 2021 e quelli 2022 sopraesposti:

	Quota A&T 2000 (netto IVA)			Costo SRU		
	2021	2022	Variazione	2021	2022	Variazione
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	22.445.615,43	23.537.832,05	4,87%	26.403.164,63	27.317.614,47	3,46%

D) Cogliendo l'innovazione del MTR-2, in base alla quale i procedimenti di predisposizione tariffaria completati nel 2022 hanno prodotto per ciascun bacino tariffario i PEF quadriennali 2022-2025, con la tabella sotto riportata si vuole dar conto dell'evoluzione dei costi del Gestore A&T 2000 medi ponderati *pro capite* validati dall'AUSIR a partire dal 2020, anno di prima applicazione dell'MTR, e fino al 2025.

	Media ponderata €Gest/Ab 2020	Media ponderata €Gest/Ab 2021	Media ponderata €Gest/ Ab 2022	Media ponderata €Gest/Ab 2023	Media ponderata €Gest/Ab 2024	Media ponderata €Gest/Ab 2025
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	93,36 (*)	97,01	102,27	103,80	105,28	106,67

(\*) L'importo è stato determinato sommando al corrispettivo 2020 del Gestore A&T 2000 S.p.A. il corrispettivo riconosciuto nel medesimo anno al Gestore principale operante sui 28 Comuni della Carnia, che dal 01.01.2021 sono confluiti nel bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A.

In talune circostanze i *trend* che emergono dalla precedente tabella possono essere influenzati, ad esempio, dalle dinamiche di trasferimento al Gestore "principale" di alcuni servizi precedentemente curati in economia dal Comune, dal passaggio a tariffa corrispettiva disposto dall'Ente locale o dal superamento del *price-cap* (nel qual caso, tutti i costi ammissibili del Comune sono di fatto direttamente riconosciuti nel totale del PEF). Si offre quindi di seguito la rappresentazione riferita ai costi complessivi medi ponderati:

	Media ponderata €tot/Ab 2020	Media ponderata €tot/Ab 2021	Media ponderata €tot/Ab 2022	Media ponderata €tot/Ab 2023	Media ponderata €tot/Ab 2024	Media ponderata €tot/Ab 2025
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	109,97 (*)	114,11	118,70	120,63	122,35	123,98

(\*) L'importo è stato determinato sommando al totale 2020 del bacino di A&T 2000 S.p.A. il totale dei PEF 2020 dei 28 Comuni della Carnia, che dal 01.01.2021 sono confluiti nel bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A.

E) L'analisi sotto riportata illustra il "peso" del costo del Gestore (comprensivo di IVA) rispetto al totale del PEF validato per l'anno di riferimento (2022). I dati sono stati ponderati, all'interno del bacino di gestione, in virtù della popolazione residente sul relativo bacino tariffario.





	Costo COMUNE+SOGGETTI TERZI medio ponderato 2022	Costo GESTORE+IVA medio ponderato 2022
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	4,83%	95,17%

F) Ponendo attenzione alla composizione del bacino di gestione di A&T 2000 nel 2022 sotto il profilo della popolosità dei territori serviti, risulta la situazione seguente:

	<1.000 ab	1.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 30.000	>30.000	
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	14.934	94.597	94.192	26.421	-	Popolazione servita nel cluster
	109,76 €	99,45 €	100,18 €	119,57 €	-	Costo GESTORE medio pro-capite
	6,5%	41,1%	40,9%	11,5%	-	% Popolazione/Popolazione servita

G) Di seguito si procede infine a una illustrazione puntuale della distribuzione dei valori €/ab all'interno del bacino di gestione di A&T 2000.



Merita segnalare che il bacino di gestione di A&T 2000 è l'unico, nel 2022, con Comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013.

Si tratta - per l'anno 2022 - di 17 Comuni:

- 16 già in regime tariffario nell'anno precedente (Basiliano, Buttrio, Campoformido, Corno di Rosazzo, Gemona del Friuli, Lestizza, Martignacco, Moimacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, San Vito di Fagagna, Varmo, Venzone, Sedegliano);
- 1 (San Giovanni al Natisone) aggiuntosi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In tali Comuni gli utenti finali ricevono la bollettazione direttamente dal Gestore (in analogia a quanto accade nel SII), il cui ammontare imponibile corrisponde al PEF validato dall'AUSIR e a margine della quale l'utenza versa un'ulteriore 10% di IVA.

H) Quanto alla raccolta differenziata Comune per Comune, con riferimento anche all'anno 2022, in ragione dei dati ARPA la situazione è la seguente:

Bacino di gestione A&T 2000	GESTORE	RD 2021	RD 2022
Amaro	A&T 2000 S.p.A.	77,41%	79,58%
Ampezzo	A&T 2000 S.p.A.	63,95%	60,96%
Arta Terme	A&T 2000 S.p.A.	78,28%	75,00%
Artegna	A&T 2000 S.p.A.	77,98%	77,10%
Basiliano	A&T 2000 S.p.A.	85,51%	86,39%
Bertiolo	A&T 2000 S.p.A.	75,61%	77,42%
Bordano	A&T 2000 S.p.A.	73,10%	76,88%
Buttrio	A&T 2000 S.p.A.	85,67%	86,68%
Camino al Tagliamento	A&T 2000 S.p.A.	75,76%	73,88%
Campoformido	A&T 2000 S.p.A.	83,61%	84,43%
Cavazzo Carnico	A&T 2000 S.p.A.	74,02%	76,24%
Cervento	A&T 2000 S.p.A.	79,34%	75,08%
Codroipo	A&T 2000 S.p.A.	78,12%	79,61%
Colloredo di Monte Albano	A&T 2000 S.p.A.	80,49%	78,45%
Comeglians	A&T 2000 S.p.A.	74,27%	73,41%
Corno di Rosazzo	A&T 2000 S.p.A.	80,59%	84,31%
Coseano	A&T 2000 S.p.A.	80,16%	80,87%
Dignano	A&T 2000 S.p.A.	81,09%	81,57%
Dogna	A&T 2000 S.p.A.	59,55%	55,13%
Enemonzo	A&T 2000 S.p.A.	77,34%	77,80%
Fagagna	A&T 2000 S.p.A.	77,15%	78,95%
Flaibano	A&T 2000 S.p.A.	74,41%	72,69%
Forgaria nel Friuli	A&T 2000 S.p.A.	80,15%	80,34%
Forni Avoltri	A&T 2000 S.p.A.	68,12%	66,80%
Forni di Sopra	A&T 2000 S.p.A.	76,42%	75,41%
Forni di Sotto	A&T 2000 S.p.A.	69,87%	75,21%
Gemona del Friuli	A&T 2000 S.p.A.	80,52%	82,25%
Lauco	A&T 2000 S.p.A.	70,59%	69,12%
Lestizza	A&T 2000 S.p.A.	85,05%	86,09%
Lusevera	A&T 2000 S.p.A.	72,02%	75,56%
Magnano in Riviera	A&T 2000 S.p.A.	63,35%	62,30%
Majano	A&T 2000 S.p.A.	80,06%	81,11%
Martignacco	A&T 2000 S.p.A.	81,94%	83,26%
Moggio Udinese	A&T 2000 S.p.A.	63,93%	63,25%
Moimacco	A&T 2000 S.p.A.	88,56%	88,02%
Montenars	A&T 2000 S.p.A.	68,09%	66,93%
Mortegliano	A&T 2000 S.p.A.	78,43%	78,16%
Moruzzo	A&T 2000 S.p.A.	79,61%	79,61%
Nimis	A&T 2000 S.p.A.	71,83%	73,67%

Bacino di gestione A&T 2000	GESTORE	RD 2021	RD 2022
Osoppo	A&T 2000 S.p.A.	75,29%	74,61%
Ovaro	A&T 2000 S.p.A.	79,03%	78,39%
Pagnacco	A&T 2000 S.p.A.	85,16%	86,43%
Paluzza	A&T 2000 S.p.A.	68,47%	68,55%
Pasian di Prato	A&T 2000 S.p.A.	83,52%	83,77%
Paularo	A&T 2000 S.p.A.	71,78%	69,73%
Pavia di Udine	A&T 2000 S.p.A.	79,55%	80,04%
Pozzuolo del Friuli	A&T 2000 S.p.A.	82,64%	84,21%
Pradamano	A&T 2000 S.p.A.	79,87%	84,99%
Prato Carnico	A&T 2000 S.p.A.	74,63%	72,81%
Premariacco	A&T 2000 S.p.A.	80,70%	83,35%
Preone	A&T 2000 S.p.A.	72,75%	70,60%
Ragogna	A&T 2000 S.p.A.	78,39%	79,69%
Ravascletto	A&T 2000 S.p.A.	71,37%	67,48%
Raveo	A&T 2000 S.p.A.	79,13%	81,39%
Reana del Rojale	A&T 2000 S.p.A.	77,49%	79,29%
Remanzacco	A&T 2000 S.p.A.	77,67%	78,10%
Resiutta	A&T 2000 S.p.A.	71,72%	74,06%
Rigolato	A&T 2000 S.p.A.	73,39%	71,01%
Rive d'Arcano	A&T 2000 S.p.A.	79,13%	80,24%
Rivignano Teor (Rivignano)	A&T 2000 S.p.A.	77,27%	82,20%
San Daniele del Friuli	A&T 2000 S.p.A.	76,27%	76,84%
San Dorligo della Valle-Dolina	A&T 2000 S.p.A.	72,95%	71,47%
San Giovanni al Natisone	A&T 2000 S.p.A.	80,89%	84,33%
San Vito di Fagagna	A&T 2000 S.p.A.	85,17%	84,46%
Sappada	A&T 2000 S.p.A.	69,30%	67,57%
Sauris	A&T 2000 S.p.A.	72,50%	74,40%
Sedegliano	A&T 2000 S.p.A.	78,99%	84,83%
Socchieve	A&T 2000 S.p.A.	71,09%	70,81%
Sutrio	A&T 2000 S.p.A.	82,33%	78,07%
Taipana	A&T 2000 S.p.A.	67,00%	65,22%
Tolmezzo	A&T 2000 S.p.A.	75,11%	77,76%
Trasaghis	A&T 2000 S.p.A.	72,26%	70,55%
Treppo Grande	A&T 2000 S.p.A.	77,16%	78,99%
Treppo Ligosullo	A&T 2000 S.p.A.	76,68%	76,57%
Varmo	A&T 2000 S.p.A.	83,57%	82,84%
Venzone	A&T 2000 S.p.A.	80,16%	81,49%
Verzegnis	A&T 2000 S.p.A.	73,14%	74,26%
Villa Santina	A&T 2000 S.p.A.	75,42%	78,55%
Zuglio	A&T 2000 S.p.A.	74,43%	75,56%

**4.3. Gli investimenti operati da A&T 2000 nel corso del 2022.**

A) Al fine di valutare quali investimenti siano stati operati nel corso del 2022, l'AUSIR ha chiesto a A&T 2000 di fornire le seguenti informazioni relative ai costi di investimento sostenuti per il proprio bacino di gestione, specificando per ciascuno di essi:

- titolo e categoria dell'investimento;
- importo complessivo dell'investimento, con evidenza della quota eventualmente coperta da finanziamenti regionali e/o nazionali e/o comunitari;
- quota dell'investimento già completata al 31.12.2021;
- quota dell'investimento realizzata nell'anno di riferimento (ovvero, dal 01.01.2022 al 31.12.2022);
- data presunta di completamento dell'investimento.

Dall'indagine condotta risultano i valori riportati nella tabella seguente:

	Costo complessivo dell'investimento [€]	Costo realizzato fino al 31.12.2021 [€]	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022 [€]	Costo da completare a partire dal 01.01.2023 [€]	Investimento 2022 pro-capite [€/Ab]
<b>A&amp;T 2000 S.p.A.</b>	4.175.947,22 €	2.538.537,86 €	870.930,33 €	766.479,03 €	3,78



B) Per quanto riguarda gli investimenti riconosciuti a finanziamento la situazione per A&T 2000 è la seguente:

	Costo complessivo dell'investimento [€]	Di cui quote coperte da finanziamento/i	%	Tipologia di finanziamento/i
<b>A&amp;T 2000 S.p.A.</b>	4.175.947,22 €	1.108.200,00 €	27%	Regionale; Comunitario

C) Di seguito si procede ad un'analisi specifica degli investimenti operati da A&T 2000 nel suo bacino di gestione, come comunicati dallo stesso Gestore per l'anno 2022.

	cat.	Costo totale dell'investimento	di cui quote coperte da finanziamento	tipologia finanziamento	Costo già completato al 01.01.2021	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022	Costo da completare a partire dal 01.01.2023	Data presunta di completamento dell'investimento
<b>A&amp;T 2000 S.p.A.</b>								
Sistemi informativi	D	21.700,00 €	- €		- €	10.850,00 €	10.850,00 €	31/12/2023
Acquisto fabbricato direzionale e lavori di adeguamento I° lotto	A	2.352.071,88 €	900.000,00 €	Regionale	2.131.744,76 €	220.327,12 €	- €	
Fabbricato direzionale (progettazione ed esecuzione lavori II° lotto)	A	694.325,00 €	- €		14.300,00 €	25.025,00 €	655.000,00 €	31/12/2024
Impianto sperimentale valorizzazione matrice organica (rifiuti e biomasse)	E	418.055,03 €	208.200,00 €	Comunitario	343.768,68 €	20.286,35 €	54.000,00 €	31/12/2023
Impianto di pesatura	E	29.700,00 €	- €		- €	29.700,00 €	- €	


Fabbricato industriale (costruzione leggera per stoccaggio rifiuti)	A	231.189,72 €	- €	48.724,42 €	135.836,27 €	46.629,03 €	16/03/2023
Contenitori monoutenza per raccolte porta a porta	A	73.686,22 €	- €	- €	73.686,22 €	- €	
Contenitori diversi	A	86.890,14 €	- €	- €	86.890,14 €	- €	
Autocarri	A	21.649,04 €	- €	- €	21.649,04 €	- €	
Arredi sede direzionale	A	105.582,19 €	- €	- €	105.582,19 €	- €	
Hardware sede direzionale	D	45.098,00 €	- €	- €	45.098,00 €	- €	
Autovetture	A	96.000,00 €	- €	- €	96.000,00 €	- €	2022/2023



Per quanto riguarda i due progetti ammessi a finanziamento, l'ammontare delle quote finanziate

corrisponde a € 1.108.200,00, ovvero il 40% della somma del valore complessivo dei due interventi, pari a € 2.770.126,91.

Come si può vedere dal grafico sottostante, inoltre, per la tipologia di investimento A - *Acquisto/rinnovo automezzi ed attrezzature* è previsto un costo complessivo pari a € 3.661.394,19, di cui il 25% è coperto da contributo regionale (ovvero, € 900.000,00). Per la tipologia E - *Impianti e sedi* il totale dell'investimento ammonta a € 447.755,03, di cui il 46% finanziato con risorse comunitarie (pari a € 208.200,00).



#### 4.4. Il rispetto degli obblighi stabiliti nel Contratto di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione in house di A&T 2000 in capo al cd. ente affidante.

A) Nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato a A&T 2000 contestazioni per inadempimenti rispetto al Contratto di servizio, né ha ricevuto da terzi lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 4.1.), il servizio di A&T 2000 fu affidato dall'AUSIR, mentre per il solo Comune di San Dorligo della Valle vale il pregresso affidamento, deciso dal Comune stesso e riconosciuto dall'AUSIR, comunque *in house*.

Si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società A&T 2000 (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società A&T

2000.

Peraltro, l'AUSIR non ha mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di A&T 2000.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui *«al fine di garantire il rispetto del principio»* di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, *«gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio»* e *«non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito»*.

Comunque né A&T 2000, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di A&T 2000 che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.), secondo anche quanto confermato di recente da A&T 2000 all'AUSIR (con nota di prot. interno n. 3732/2023).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di A&T 2000, essi si ricavano sia dai dati illustrati nei precedenti § 6.2. e 6.3., sia dai piani economico-finanziari (PEF) per ciascun territorio comunale, validati dall'AUSIR, coi relativi prezzi che devono essere considerati da ogni Comune per il proprio territorio perché essi rappresentano comunque i prezzi massimi applicabili all'utenza fino all'approvazione definitiva dell'ARERA (v. *infra*, § 4.5.).

#### **4.5. La validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 con riferimento al bacino di gestione di A&T 2000.**

A) Con deliberazione 17 maggio 2022, n. 33 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha validato *«i piani economico-finanziari degli ambiti tariffari (riferiti ai territori comunali serviti da A&T 2000) per il quadriennio 2022-2025»*, precisando *«che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari di cui all'allegato F costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA»*, il cui procedimento è in corso di svolgimento.

B) In ragione di tale validazione la situazione Comune per Comune è la seguente:



# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Bacino di gestione A&T 2000	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Amaro	TARI	104.548	85.832	18.716	NO	0,59%
Ampezzo	TARI	123.549	98.774	24.775	NO	5,87%
Arta Terme	TARI	280.898	217.831	63.066	NO	2,80%
Artegna	TARI	329.284	270.275	59.009	NO	3,04%
Basiliano	tariffa corrispettiva	648.812	589.829	-	NO	3,20%
Bertiolo	TARI	285.903	231.646	54.257	NO	6,83%
Bordano	TARI	82.725	62.439	20.286	NO	6,17%
Buttrio	tariffa corrispettiva	420.783	382.530	-	NO	3,87%
Camino al Tagliamento	TARI	173.178	152.626	20.552	NO	3,37%
Campoformido	tariffa corrispettiva	862.192	783.811	-	NO	3,47%
Cavazzo Carnico	TARI	108.687	92.184	16.503	NO	4,15%
Cervineto	TARI	70.447	60.280	10.167	NO	6,51%
Codroipo	TARI	2.165.717	1.788.035	377.682	SI	7,25%
Colloredo di Monte Albano	TARI	213.825	176.566	37.259	NO	3,39%
Comeglians	TARI	68.598	53.850	14.748	NO	5,93%
Corno di Rosazzo	tariffa corrispettiva	325.193	295.630	-	NO	3,77%
Coseano	TARI	221.778	195.029	26.748	NO	3,28%
Dignano	TARI	240.705	200.661	40.044	NO	3,56%
Dogna	TARI	19.714	17.814	1.900	NO	3,76%
Enemonzo	TARI	141.973	122.158	19.815	NO	5,48%
Fagagna	TARI	685.723	590.193	95.530	NO	5,08%
Flaibano	TARI	127.803	91.442	36.361	NO	2,90%
Forgaria nel Friuli	TARI	222.816	149.452	73.363	NO	3,78%
Forni Avoltri	TARI	76.233	63.422	12.810	NO	6,03%
Forni Di Sopra	TARI	152.406	119.434	32.972	NO	5,78%
Forni Di Sotto	TARI	76.660	64.077	12.583	NO	6,07%
Gemona del Friuli	tariffa corrispettiva	1.467.518	1.334.107	-	NO	4,55%
Lauco	TARI	96.524	73.541	22.983	NO	6,38%
Lestizza	tariffa corrispettiva	406.063	369.148	-	NO	3,16%
Lusevera	TARI	60.412	58.594	1.817	NO	3,05%
Magnano in Riviera	TARI	237.241	315.844	- 78.602	NO	5,30%
Majano	TARI	607.179	515.272	91.906	NO	6,32%
Martignacco	tariffa corrispettiva	736.577	669.616	-	NO	3,39%
Moggio Udinese	TARI	248.127	190.633	57.494	SI	6,04%
Moimacco	tariffa corrispettiva	168.495	153.177	-	NO	3,98%
Montenars	TARI	50.181	37.782	12.398	NO	2,95%
Mortegliano	TARI	663.516	543.322	120.194	NO	3,03%

# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Bacino di gestione A&T 2000	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Moruzzo	TARI	234.838	202.571	32.267	NO	3,19%
Nimis	TARI	292.401	265.819	26.582	NO	6,22%
Osoppo	TARI	287.252	248.537	38.714	NO	3,42%
Ovaro	TARI	207.273	174.955	32.318	NO	6,37%
Pagnacco	TARI	518.344	448.930	69.414	NO	3,18%
Paluzza	TARI	272.859	227.594	45.265	NO	5,93%
Pasian di Prato	tariffa corrispettiva	1.027.838	934.398	-	NO	3,46%
Paularo	TARI	311.393	228.799	82.594	NO	3,09%
Pavia di Udine	TARI	661.930	548.369	113.561	NO	3,70%
Pozzuolo del Friuli	tariffa corrispettiva	730.214	663.831	-	NO	3,28%
Pradamano	tariffa corrispettiva	425.676	386.978	-	NO	3,75%
Prato Carnico	TARI	104.586	88.304	16.282	NO	6,27%
Premariacco	tariffa corrispettiva	391.483	355.894	-	NO	4,69%
Preone	TARI	33.160	26.167	6.992	NO	6,10%
Ragogna	TARI	283.895	233.195	50.699	NO	3,20%
Ravascletto	TARI	86.712	72.071	14.641	NO	6,35%
Raveo	TARI	60.969	43.564	17.404	NO	5,38%
Reana del Rojale	TARI	525.027	442.158	82.870	SI	3,76%
Remanzacco	TARI	644.544	558.078	86.466	NO	3,33%
Resiutta	TARI	37.149	33.681	3.468	NO	3,72%
Rigolato	TARI	70.359	55.424	14.935	NO	6,31%
Rive d'Arcano	TARI	203.895	177.950	25.945	NO	4,27%
Rivignano Teor (Rivignano)	TARI	569.779	466.018	103.760	SI (AeT)	11,58%
San Daniele del Friuli	TARI	978.834	778.692	200.142	NO	3,84%
San Dorligo della Valle-Dolina	TARI	665.171	609.299	55.872	NO	-13,93%
San Giovanni al Natisone	tariffa corrispettiva	789.756	717.960	-	NO	-6,61%
San Vito di Fagagna	tariffa corrispettiva	173.743	157.948	-	NO	3,39%
Sappada	TARI	307.499	222.842	84.657	NO	-16,97%
Sauris	TARI	69.797	55.421	14.376	NO	2,69%
Sedegliano	tariffa corrispettiva	377.420	343.109	-	NO	-0,45%
Socchieve	TARI	105.593	90.123	15.470	NO	6,25%
Sutrio	TARI	147.815	131.004	16.811	NO	5,69%
Taipana	TARI	64.374	53.744	10.630	NO	-9,76%
Tolmezzo	TARI	1.243.868	1.041.810	202.058	NO	4,80%
Trasaghis	TARI	207.586	188.714	18.871	NO	4,80%
Treppo Grande	TARI	179.064	130.506	48.558	SI	4,14%
Treppo Ligosullo	TARI	75.363	65.375	9.988	NO	3,44%

Bacino di gestione A&T 2000	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Varmo	tariffa corrispettiva	303.056	275.505	-	NO	3,35%
Venzone	tariffa corrispettiva	249.047	226.406	-	NO	6,38%
Verzegnìs	TARI	92.899	76.975	15.924	NO	2,23%
Villa Santina	TARI	269.759	217.836	51.923	NO	3,69%
Zuglio	TARI	63.414	54.419	8.995	NO	6,38%

C) Invece il dettaglio dei piani economico-finanziari di tutti gli ambiti tariffari del bacino di gestione di A&T 2000 è riportato nell'Allegato F della deliberazione AUSIR n. 33 del 2022.

Quanto invece al solo ambito tariffario del Comune di Rivignano Teor che, come detto, nel 2022 è stato gestito da A&T 2000 (per la parte dell'ex Comune di Rivignano) e da NET (per la parte dell'ex Comune di Teor) e che ancora oggi non ha scelto quale delle due Società sia deputata alla gestione nell'intero suo territorio, il dettaglio del relativo piano economico-finanziario è riportato nello speciale Allegato G alla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 17 maggio 2022, n. 37 (riguardante il bacino di gestione di NET).

#### 4.6. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

\*\*\*